

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 08 di

## SPAZIO AZIENDE – AGOSTO 2016

### LE ULTIME NOVITÀ

<p><b>Depenalizzazione reati in materia di lavoro e legislazione sociale</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 121 del 5 luglio 2016</p>	<p>L'INPS fornisce chiarimenti in merito alla depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali.</p> <p>La sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino ad euro 1.032, è confermata per i soli omessi versamenti di importo superiore ad euro 10.000 annui.</p>
<p><b>Detassazione dei premi di risultato: deposito dei contratti</b></p> <p style="text-align: center;">Nota Ministero del Lavoro n. 4274 del 22 luglio 2016</p>	<p>Viene fornito un <b>vademecum</b> per la compilazione della scheda di <b>deposito</b> dei <b>contratti</b> collettivi aziendali o territoriali che regolamentano l'<b>erogazione di premi</b> di risultato che possono fruire della <b>detassazione</b>.</p> <p>Apposita <b>procedura telematica</b> presente nel menù servizi del sito <a href="http://www.lavoro.gov.it">www.lavoro.gov.it</a>.</p>
<p><b>Apprendistato: possibilità di trasformazione del contratto</b></p> <p style="text-align: center;">Nota Ministero del Lavoro n. 14994 del 29 luglio 2016</p>	<p>Possibile <b>trasformazione</b> dei <b>contratti di apprendistato</b> per il conseguimento del <b>diploma di istruzione secondaria superiore</b> (di cui al D.Lgs n. 167/2011) in contratti di apprendistato professionalizzante ex D.Lgs n. 81/2015.</p>
<p><b>Ufficiale la proroga al 15 settembre per il mod. 770/2016</b></p> <p style="text-align: center;">DPCM 26 luglio 2016 (G.U. n. 176 del 29 luglio 2016)</p>	<p>Prorogato al <b>15 settembre 2016</b> il termine per la <b>presentazione telematica</b> del <b>Mod. 770/2016</b>.</p>
<p><b>Le causali per il ricorso alla nuova CIGO</b></p> <p style="text-align: center;">Circolare INPS n. 139 del 1° agosto 2016</p>	<p>L'INPS fornisce chiarimenti sulle <b>causali</b> per il ricorso alla <b>CIGO</b>.</p>

## COMMENTI

Con l'introduzione della disciplina di cui alla Legge n. 208/2015, ed i successivi chiarimenti del Ministero del Lavoro (Decreto Interministeriale 25 marzo 2016) e delle Entrate (Circolare n. 28/2016), sono state fornite le necessarie, e da tempo attese, indicazioni per le aziende in ambito di **welfare aziendale** e **premi di risultato**.

La nuova direzione, voluta fortemente dalla spirito della norma, è quella di fornire tramite diverse tipologie di intervento che andremo di seguito ad esporre uno strumento efficace alle aziende per valorizzare ed incentivare la produttività con interventi che forniscano maggiori utilità ai singoli lavoratori riducendone il costo. Il tassello fondamentale in questo percorso è rappresentato, come vedremo, dal ruolo di chiave di volta della **contrattazione aziendale**, e più latamente, della contrattazione di secondo livello. Il risultato è una **maggiore percezione in capo al lavoratore** ed un **minor costo in capo all'azienda**.

## OFFERTA DI SERVIZI, OPERE, SOMME E PRESTAZIONI

Ferma restando la precedente disciplina dell'art. 51 del TUIR, la **nuova formulazione** della medesima disposizione riveste un'importante innovazione. Nello specifico viene esplicitamente **estesa** la possibilità di escludere i servizi offerti al prestatore dalla formazione del reddito di lavoro dipendente, non solo nel caso di scelta unilaterale e volontaria da parte dell'azienda, ma **anche** nel caso di **erogazione derivante dalla stipula di contratti, accordi o regolamenti aziendali**, possibilità introdotta esplicitamente anche nelle successive lettere f) bis ed f) ter.



La novità di cui alla lettera f) prevede altresì che, in presenza di accordi negoziali, la deducibilità dei costi sostenuti dal datore di lavoro sia totale (art. 95 TUIR) e non limitata al cinque per mille come previsto dall'art. 100 del TUIR.

Nell'ambito dei servizi offerti ai soggetti riconosciuti beneficiari, gli stessi risulteranno fiscalmente agevolati secondo la disciplina in esame, a patto che il lavoratore risulti estraneo dal rapporto economico con il soggetto erogatore del servizio, tantomeno potendo essere riconosciute eventuali somme erogate al prestatore a titolo di rimborso per la fruizione degli stessi servizi.

In relazione al contenuto della lettera f) bis dello stesso articolo del TUIR la portata innovativa, pur presente, risulta ridotta alla volontà del legislatore di meglio definire ed aggiornare la tipologia di servizi ricompresi nell'offerta da parte dell'azienda. Viene superata la categoria delle *"colonie climatiche"* ed introdotta quella dei

- *"centri estivi ed invernali"*,
- *"ludoteche"* e
- *"scuole materne"*

Si sottolinea che l'estesa formulazione del disposto di cui alla lettera f) bis, racchiude al suo interno tutte le erogazioni corrisposte a titolo di premi di merito e sussidi per studio a favore dei familiari sopra indicati, ivi ricomprese le spese per

- rette scolastiche,
- tasse universitarie,
- libri di testo,
- incentivi per studenti che raggiungano livelli di eccellenza,
- trasporto scolastico,

- iniziative incluse all'interno del piano formativo (gite, visite guidate, ecc.),
- rimborso spese per servizi di baby-sitting.

In merito all'elencazione, l'intervento potrà prevedere sia l'erogazione del servizio che il rimborso della spesa opportunamente documentata sia nell'importo che nella finalità.

## FAMILIARI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI

Con l'introduzione della disposizione di cui alla lettera f) ter dell'art. 51 TUIR, il Legislatore ha inteso ricomprendere all'interno dell'alveo della disciplina anche le tipologie di servizi volti a conciliare le esigenze di vita e di lavoro in una direzione di sostegno sociale di matrice sia nazionale che comunitaria.

La norma esplicitamente dispone che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente:



*“le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (..)”*

Pare evidente come il Legislatore abbia omissso il riferimento all'**erogazione di servizi** di assistenza, tuttavia tale omissione non risulta limitante nella misura in cui i servizi latamente intesi risultano **riconducibili** alla **lettera f)**.

La categoria dei soggetti non autosufficienti va ricondotta a tutti coloro che non possano autonomamente espletare le funzioni di vita quotidiana in ragione di una certificazione medica e non anche in ragione dell'età. I neonati, benché non autosufficienti, non possono essere ricompresi in tale lettera, salvo la presenza di patologie riconosciute.

## VOUCHER

I titoli di legittimazione (voucher) sono interessati dall'art. 51 TUIR, comma 3bis, il quale dispone:



*“ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.”*

Preme evidenziare che la norma chiarisce che i titoli di legittimazione:

- non costituiscono denaro,
- non possono essere monetizzati,
- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare,
- non possono essere ceduti,
- l'intero valore deve dare diritto ad **un solo** bene, servizio, prestazione, opera.



A proposito di quest'ultimo punto, fermo restando che il voucher dovrà dare diritto ad un solo bene, ciò significa che non potrà mai essere oggetto di integrazione da parte del lavoratore.

Lo stesso vale per il servizio offerto che, tuttavia, non potendo essere anche in questo caso più di uno, potrà però essere caratterizzato dalla molteplicità al suo interno.

Si consideri, ad esempio, un voucher che sia volto a fornire un servizio sportivo per l'accesso ad un determinato impianto, lo stesso potrà permettere l'accesso alle piscine ma anche ai campi da tennis ed a quant'altro contenuto nell'impianto, senza per questo contravvenire all'obbligo di unicità del servizio.

## GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI AGOSTO 2016

### LUNEDÌ 22

#### ***Ritenute IRPEF mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **luglio 2016**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### ***Contributi INPS mensili***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali, a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2016**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### ***Contributi INPS mensili Gestione separata***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **luglio 2016** a collaboratori coordinati e continuativi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### ***Contributi INPS gestione ex-ENPALS mensili***

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2016**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### ***Contributi INPGI mensili***

Ultimo giorno per effettuare il versamento dei contributi previdenziali per i giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **luglio 2016**.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Accise".*

#### ***Autoliquidazione INAIL***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento all'INAIL della terza rata dei premi.

*Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".*

#### ***Addizionali***

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**luglio 2016**).

### MERCOLEDÌ 31

#### ***INPS gestione ex-ENPALS – Denuncia contributiva mensile unificata***

Ultimo giorno utile per la presentazione della denuncia mensile unificata delle somme dovute e versate, relative al mese di **luglio 2016**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

*Invio tramite Flusso UNIEMENS.*

**Invio telematico del Flusso UNIEMENS**

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UNIEMENS dei **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co., co.co.pro., co.co.co. occasionali, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **luglio 2016**.

*Presentazione all'INPS del Flusso UNIEMENS tramite Internet.*

**Contributi FASI**

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **luglio – settembre 2016**.

*Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.*

**Modello 730 – Operazioni di conguaglio**

Il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nel mese di agosto).

**Stampa libro unico**

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **luglio 2016**.

<b>FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE DI AGOSTO 2016</b>
--

**Lunedì 15:** Festa dell'Assunzione.

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**. ■